

MILANO, 18 MAGGIO 2020

Spettabile  
Clientela

**OGGETTO: IL C.D. DECRETO “RILANCIO” ITALIA**

**Premesso che il Decreto Rilancio non è in Gazzetta Ufficiale e che non è ancora arrivato alla firma del Quirinale, perché è rimasto incagliato alla Ragioneria dello Stato, tutto quanto premesso provoca la “tempesta perfetta nel mercato del lavoro”.**

Già, lo stop dei licenziamenti previsto dal Cura Italia, il primo decreto dell’esecutivo per fronteggiare il calo economico indotto dalla pandemia, fissava il blocco delle uscite per due mesi a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. **Sessanta giorni, scaduti giusto ieri, visto che il testo ha avuto l’efficacia di legge il 17 marzo scorso. Non ci sarebbe stato nessun problema se il dl rilancio fosse stato pubblicato in tempo.**

**La nuova previsione prevista infatti all’interno del Decreto Rilancio, estende l’impossibilità di mandare a casa i lavoratori per altri tre mesi. Ma il testo ancora non c’è, e il buco legislativo che si è creato rischia di aprire una falla enorme nel sistema Italia. Le imprese, a prescindere dalle ragioni etiche e solidali, da stamattina possono inviare le lettere di espulsione dal posto senza incorrere in nessuna sanzione. Siamo a vs. disposizione, qualora ne abbiate necessità.**

Partiamo, poi. dal punto più succoso e più di ns. interesse:

**Dei 55 miliardi stanziati, 16 sono destinati alle imprese, in varie modalità:**

- 1) Contributi a fondo perduto da richiedere all’Agenzia delle Entrate nella misura del 20% per le imprese con fatturato entro i 100.000 euro nel periodo di imposta precedente; nella misura del 15% per le imprese con fatturato tra 100.000 e 400.000; nella misura del 10% per le imprese con fatturato tra i 400.000 e i 5 milioni di euro;**
- 2) Stop al versamento dell’IRAP;**

### 3) Rimborsi delle spese di affitto per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

#### Quali sono i requisiti da rispettare per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto?

Tali aiuti sono riconosciuti a soggetti “esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

#### Fondi stanziati e obiettivi della misura

Il decreto, in particolare, mette in campo **6 miliardi** per gli indennizzi a favore delle piccole medie imprese e per gli autonomi che hanno conseguito ricavi o compensi per importi **non superiori a 5 milioni di euro** nel 2019 e, appunto, che hanno subito una riduzione del fatturato del 33%.

Tale misura dovrebbe colmare le criticità emerse in merito ai **finanziamenti a tassi agevolati** con garanzia dello Stato fino a 25mila euro precedentemente stanziati, implementati in maniera non uniforme e dall’erogazione tutt’altro che puntuale. Altro problema rilevato, il fatto che tutte le misure emanate prima del Decreto Rilancio contemplassero **un iter burocratico piuttosto complesso**, che ha contribuito a determinare i già rilevati ritardi.

#### Aiuti fondo perduto: come e a chi fare richiesta

Nel caso invece dei contributi a fondo perduto previsti dal DI Rilancio, come spiega il testo del decreto (consultabile e scaricabile [qui](#)), per ottenerli bisognerà presentare **domanda all’Agenzia delle Entrate** in modalità digitale, **autocertificando** la sussistenza dei requisiti previsti. I controlli da parte dell’Agenzia e della Guardia di Finanza verranno effettuati solo in seguito, in modo da accorciare i tempi di erogazione.

I beneficiari potranno presentare la richiesta entro **60 giorni dalla data** che sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate, e la domanda dovrà essere accompagnata dalla **autocertificazione di regolarità antimafia**. A quel punto, il contributo verrà erogato tramite **accredito diretto** sul conto corrente o postale del beneficiario.

#### Controlli successivi all’erogazione

Solo **in seguito all’erogazione** del contributo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà i dati ricevuti alla **Guardia di Finanza**, che li riscontierà con quelli in possesso dal Ministero dell’Interno. E se si verificasse che ai beneficiari non spettavano contributi richiesti, nella loro totalità o in parte, il

rischio è quello di incappare nell'accusa di **indebita percezione e truffa ai danni dello Stato**. L'importo erogato sarebbe recuperato e sarebbero applicate le sanzioni previste dalla legge.

### **Come calcolare i contributi**

Il parametro da applicare per calcolare l'ammontare del contributo dipende dall'ammontare dei ricavi o compensi dell'impresa. Per i richiedenti che contano ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro**, tale parametro è il **20%**; il **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione** e, infine, il **10%** per ricavi o compensi **oltre 1 milione e fino a 5 milioni**.

Una volta ricavata la percentuale, essa dovrà essere applicata alla **differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**.

**Come sempre, si sceglie il “metodo del terrore” e non il rapporto di fiducia con l'imprenditore.**

### **Decreto Rilancio: Cassa integrazione con una duplice articolazione temporale**

**Il decreto Rilancio modifica il Cura Italia e prevede per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid – 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto. Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid – 19 che però potranno essere utilizzate solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica.**

**La versione definitiva dell'art. 71 del decreto “Rilancio” apporta ulteriori modifiche all'art. 19 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n. 27).**

**Viene confermata la dotazione originaria di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario in ambito FIS, con causale Covid – 19, utilizzabili dai datori di lavoro in caso di riduzione/sospensione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, nei periodi dal 23 febbraio al 31 agosto. Viene prevista la possibilità, esclusivamente per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid – 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020. Quindi un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.**

**Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid – 19, entro i limiti di finanziamento previsti dall'art. 73 bis dello stesso decreto, che però potranno essere utilizzate solo a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica. Il limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid – 19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive).**

**Viene confermato, come da anticipazioni, che ai beneficiari di assegno ordinario, limitatamente alla causale Covid-19, spetta l'assegno per il nucleo familiare.**

#### **Che cosa consigliamo alle aziende:**

Laddove, le aziende avessero già completamente consumato la dotazione originaria di 9 settimane di ammortizzatore Covid - 19 e che quindi il primo blocco di 5 settimane aggiuntive consentirebbe loro di coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa, nella migliore delle ipotesi, fino a fine giugno 2020, le aziende, non potendo accedere in continuità alle ulteriori 4 settimane di

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016

ammortizzatore Covid – 19 (attivabili solo dal 1° settembre) e non potendo gestire esuberanti (visto il blocco dei licenziamenti sia individuali che collettivi per giustificato motivo oggettivo, ma ricordiamo che oggi, come in apertura di circolare, è possibile licenziare), saranno quindi costrette ad adottare un mix di strumenti al fine di fronteggiare cali o blocchi di attività lavorativa.

### **Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario**

Di seguito, esaminiamo gli strumenti a disposizione delle imprese per affrontare questo periodo: individuiamo **3 strumenti che le imprese dovranno considerare in questo periodo “ponte” tra le 14 settimane godute e le 4 da fruire: 1) le ferie accantonate e non fruite; 2) gli ammortizzatori sociali nella loro veste tipica, ossia quella normata dal D.lgs 148/2015 e 3) l’alternanza di periodi di lavoro a periodi di formazione nella previsione dell’art. 94 del DL “Rilancio”.**

- 1) Se i datori di lavoro non avessero anticipato nei primi giorni della pandemia la fruizione delle ferie potrebbero avere a disposizione quelle accantonate per il periodo estivo che potranno far fruire in questa occasione; noi, tra l’altro, abbiamo sempre detto e scritto di non utilizzare le ferie del 2020, ma solo quanto residuava al 31 dicembre 2019.**
- 2) Ricorso agli ammortizzatori ordinari (cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario). Questi strumenti andrebbero però attivati con i tempi e le procedure “ante-Covid-19” contenute nel D.Lgs 148/2015. Dovrà essere esperita cioè la procedura di informativa e consultazione sindacale. In questo caso i tempi non sarebbero quelli del DL “Rilancio” ma, a voler ben pensare, quelli velocizzati di cui al 4 comma dell’art. 14 del ricordato D.lgs 148/2015. La domanda andrà presentata telematicamente entro 15 giorni dall’inizio della sospensione all’INPS corredata di evidenze dell’esperita procedura sindacale e della relazione tecnica circa la necessità di ricorso all’ammortizzatore sociale.**

**La Cigo e l’assegno ordinario (Fis) sono normalmente autorizzati con pagamento a conguaglio del datore di lavoro. Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell’INPS, può essere**

**autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa. Quindi non più un automatismo, come previsto con gli strumenti Covid-19, ma una vera e propria istanza soggetta a valutazione da parte dell’Istituto.**

**Se questo fosse il percorso intrapreso, l’azienda dovrebbe fare attenzione alla circostanza per la quale, in caso di assegno ordinario (Fis) ex art. 29 Dlgs 148/2015, dovrebbe cessare di erogare gli assegni per il nucleo familiare previsti invece per il medesimo strumento con causale Covid-19.**

**Il sistema oltre ad essere più complesso di quello Covid-19 è anche più costoso. Infatti vale la pena ricordare come, l’accesso alla CIGO e al FIS (sia per la prestazione dell’assegno di solidarietà che per la prestazione dell’assegno ordinario, quest’ultimo previsto solo per i datori di lavoro con oltre 5 dipendenti), comporti per l’azienda il pagamento di una contribuzione addizionale calcolata sul valore della retribuzione spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.**

- 3) Per il tramite di un accordo aziendale, ai sensi dell’art. 51 Dlgs 81/2015, per definire specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro venga finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Per attivare lo strumento sarà però necessario attendere un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del DL “Rilancio”. In questo decreto saranno definite le modalità della formazione che, auspicabilmente, dovrebbe poter essere anche di tipo addestrativo e pertanto on the job.**

## **Cassa integrazione in deroga (Cigd)**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016

**Un capitolo a parte, sono le aziende che stanno ricorrendo alla CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA. La situazione risulta ancora più complessa, se possibile, per le aziende che fruiscono della cassa integrazione in deroga (Cigd). In questo caso, non potendo fruire di strumenti ordinari secondo il Dlgs 148/2015 non avranno a disposizione le procedure prima evidenziate per costruire il ponte tra le 14 settimane e il successivo gruppo di 4. Per queste aziende, che non sono solo le micro imprese ma per esempio anche le aziende commerciali con oltre 50 dipendenti, sarà un problema veramente complesso che, ove possibile, sarà risolvibile pervenendo all'utilizzo di percorsi di cassa integrazione straordinaria con le complessità che lo strumento prevede.**

Altri 2,5 miliardi sono stati destinati specificatamente al settore turistico, in queste forme:

Il **settore del turismo** è stato senza dubbio uno dei più colpiti dalla pandemia. Ancora oggi tutte le attività sono bloccate e non ci sono certezze sulla data della ripartenza o sulle modalità per farlo in sicurezza. Il **Decreto Legge Rilancio**, che sarà a breve in vigore, prevede però diversi incentivi e fondi per far ripartire il settore del turismo.

Il nome del pacchetto di interventi ***Io viaggio in Italia***, fa capire immediatamente quale sia l'obiettivo per il settore del turismo, ovvero promuovere i viaggi in Italia, per aiutare tutto il settore a ripartire grazie proprio al turismo interno.

In questa direzione vanno infatti le misure varate dal Governo. Vediamo adesso, punto per punto, il corposo pacchetto di misure a sostegno del settore messe in atto dal Governo:

### **1. Tax credit vacanze**

È riconosciuto un contributo fino a 500€ per le spese sostenute per soggiorni in ambito nazionale presso alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast, (imprese codice ATECO 55).





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714  
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : [info@centurionpayroll.com](mailto:info@centurionpayroll.com)  
C.F. e P.IVA 08350850965  
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

Possono ottenere il contributo i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, l'importo è modulato a seconda della numerosità del nucleo familiare: 500€ per nucleo composto da 3 o più soggetti; 300€ da 2 soggetti; 150€ da 1 soggetto.

Il contributo potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020: nell'80% come sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura; nel restante 20% come detrazione dall'imposta sul reddito. Le strutture ricettive potranno cedere il credito ai propri fornitori, a privati, agli istituti di credito o intermediari finanziari.

## **2. Fondo per la promozione turistica**

Un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro destinato alla promozione dei diversi settori e delle diverse destinazioni turistiche italiane anche attraverso Enit – Agenzia Nazionale del Turismo. Questo organismo aiuterà Regioni, Comuni ed Enti Locali a progettare e realizzare iniziative promozionali.

## **3. Esenzione IRAP**

Le imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, saranno esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e dell'acconto IRAP 2020.

## **4. Esenzione IMU**

È prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2020 per:

- \_ Stabilimenti balneari (marittimi, fluviali e lacuali) e termali;
- \_ immobili di strutture alberghiere ed extra-alberghiere a condizione che le imprese proprietarie siano anche gestori delle attività.

È istituito inoltre un fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate.

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



## 5. Provvedimenti a tutela dei lavoratori

Previsto il rafforzamento delle indennità: i lavoratori stagionali dei settori del turismo non titolari di rapporto di lavoro dipendente o privi di accesso a forme di integrazione salariale, riceveranno un'indennità di 600€ anche ad aprile e 1.000€ a maggio.

La Cassa integrazione è prorogata di 9 settimane per i lavoratori delle imprese turistiche, delle fiere e dei congressi, che potrà essere utilizzata in via continuativa.

## 6. Fondo turismo

Nasce con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro (2020-2021) che verranno utilizzati – anche con Cassa Depositi e Prestiti – per le acquisizioni, le ristrutturazioni e la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistiche e ricettive.

## 7. Fondo emergenze agenzie di viaggio e tour operator

È istituito un fondo emergenze di 25 milioni di euro per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito perdite a causa dell'emergenza Covid-1

## 8. Tax credit affitti

Per le imprese turistiche con un fatturato fino a 5 milioni di euro, e per gli alberghi senza limiti di fatturato, è previsto un credito d'imposta del 60% delle spese per gli affitti degli immobili in cui si svolgono le attività.

Potranno usufruire di questo credito le imprese che hanno avuto una perdita di fatturato non inferiore al 50%.

## 9. Credito d'imposta e ristoro per le imprese d

Credito d'imposta del 60% (fino a un massimo di 80.000 €) e contributi (da 15.000 a 100.000 € in rapporto al numero di dipendenti) per le spese sostenute per l'adeguamento degli spazi e per l'acquisto di dispositivi e apparecchiature per contenere la diffusione del virus Covid-19.

### **10. Misure per bar e ristoranti: tavoli all'aperto e dehors**

Per promuovere la ripresa delle attività in sicurezza e privilegiare i consumi all'esterno, le imprese di pubblico esercizio (art. 5 della legge n. 287/1991: bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, stabilimenti balneari, gelaterie) sono esonerate dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche fino al 31 ottobre del 2020. Fino alla stessa data è sospeso anche il regime di autorizzazioni da parte delle soprintendenze.

È istituito un fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate.

### **11. Imposta di soggiorno**

Nasce con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno.

Introdotte semplificazioni degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive responsabili dei pagamenti dell'imposta.

### **12. Contributo perdite imprese e operatori turistici contributi perdite**

Le imprese e gli operatori turistici, con un fatturato fino a 5 milioni di euro, riceveranno un contributo a fondo perduto per il 2020 per un importo proporzionale alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi (confronto aprile 2020/aprile 2019).

### **13. Rafforzamento patrimoniale delle imprese**

Per le società di capitali e cooperative con un fatturato dai 5 ai 50 milioni di euro che hanno riscontrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi non inferiore al 33% e che deliberano un aumento di capitale, sono previste:

- \_ DETRAZIONI pari al 20% dei conferimenti
- \_ DEDUZIONI del 20% del reddito societario

#### 14. Voucher

Viene esteso da 12 a 18 mesi il termine per usufruire dei voucher ricevuti a compensazione di viaggi e dei pacchetti turistici annullati a causa dell'emergenza Covid-19.

#### 15. Concessioni Balneari

Confermata la proroga, già disposta dalla legge 145/2018.

Queste le misure previste per il settore turistico, nello stesso provvedimento sono state inserite anche norme a tutela del settore della cultura e dello spettacolo.

### DISPOSIZIONI PER IL MONDO SPORTIVO:

**IMPIANTI SPORTIVI** – Per quel che riguarda la **riapertura degli impianti**, già parzialmente riaperti su base regionale, si rimane in attesa di ulteriori specifiche – il comunicato stampa ministeriale pubblicato il 14 maggio non ne fa menzione – ma **l'orizzonte sembra quello del 25 maggio**, a detta del ministro dello sport Vincenzo Spadafora e dello stesso premier Giuseppe Conte. Ad associazioni e società sportive che gestiscono impianti pubblici sarà concessa la rateizzazione del canone di locazione, e i versamenti non saranno comunque dovuti fino al 30 giugno. In ragione di un 'sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito', ovvero della chiusura degli impianti, le associazioni avranno anche diritto a una **riduzione del 50% del canone di locazione nei mesi da marzo a luglio**. Viene introdotta anche la possibilità di rinegoziare i termini degli accordi di gestione con le amministrazioni locali per favorire il recupero dei mancati proventi. Esempio pratico: se qualche circolo aveva un contratto di gestione in scadenza, dovrebbe poter ottenere più facilmente una proroga per compensare le perdite di questi mesi.

**COLLABORATORI SPORTIVI** – Per quel che riguarda i lavoratori in ambito sportivo che non sono inquadrati a livello contrattuale, tratteggiati dalla definizione 'collaboratori sportivi', il nuovo decreto prevede una **proroga dell'indennità mensile di 600 euro** introdotta dall'articolo 96 del

decreto Salva Italia (17 marzo) per coloro i quali guadagnano meno di 10.000 euro all'anno. Gli aventi diritto potranno beneficiarne **anche per i mesi di aprile e maggio**: il totale del sussidio sale così a 1800 euro per l'ultimo trimestre. Il ministro Spadafora ha circostanziato le modalità di erogazione dell'indennità in un video su Facebook (a cui ha fatto seguito un intervento alla Camera), nel corso del quale ha assicurato che **i 1200 euro residui verranno accreditati ai beneficiari senza necessità di compilare una nuova domanda**. Ci sarà da attendere soltanto che il ministero dell'economia trasferisca i soldi nelle casse di Sport e Salute, che provvederà poi a pagare i collaboratori.

L'altra novità comunicata da Spadafora consiste nell'**allargamento della platea degli aventi diritto all'indennità**. Nella finestra di marzo sono pervenute 131.077 domande a Sport e Salute, ma i 50 milioni a disposizione consentivano di corrispondere i 600 euro soltanto a 83.333 collaboratori. **Lo stanziamento di altri 200 milioni permetterà di offrire un sussidio a tutti coloro che hanno compilato la domanda nella finestra di marzo**, ad esclusione di un centinaio di domande illegittime. Sino a questo momento sono stati disposti 75.547 bonifici (gli ultimi 12.000 proprio nelle ultime ore) mentre 7786 domande risultano sottoposte a istruttoria per irregolarità nella compilazione. Il ministro ha però specificato che si tratta per la maggior parte di domande che rispettano i requisiti ma sono incomplete, e i 600 euro – a cui si aggiungeranno i 1200 di aprile e maggio – arriveranno a tutti. Si cercherà inoltre di **reperire altre risorse per aprire una nuova finestra di compilazione delle domande**, in favore degli aventi diritto che non sono riusciti a inviarla entro la *deadline* di marzo o eventualmente dei collaboratori che eccedono la soglia di 10.000 euro.

**CASSA INTEGRAZIONE PER GLI ATLETI** – Specifichiamo subito che questa misura **non sembra riguardare il mondo del tennis**, per via della vetustà dell'unico provvedimento di legge che disciplina il professionismo sportivo, la legge 91 approvata addirittura nel 1981. In poche parole, in Italia, **soltanto sei federazioni sportive avevano riconosciuto il professionismo** – per gli atleti di sesso maschile: si tratta di calcio (solo serie A, B e Lega Pro), basket (serie A1 e A2), golf, ciclismo, motociclismo e boxe. Queste ultime due discipline hanno chiuso il settore professionistico rispettivamente nel 2011 e nel 2013, e adesso sono rimasti solo i primi quattro sport. **Di questi non ha mai fatto parte il tennis.**

Ne deriva che **i tennisti**, a cui comunque mancherebbe lo status di 'lavoratore dipendente' necessario per accedere all'integrazione salariale, **non possono usufruire della cassa integrazione**



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714  
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : [info@centurionpayroll.com](mailto:info@centurionpayroll.com)  
C.F. e P.IVA 08350850965

SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

**in deroga per gli atleti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti**, possibilità prevista dal nuovo decreto per chi denuncia una retribuzione annua lorda non superiore ai 50.000 euro. Si precisa che **al fondo pensione per gli sportivi hanno accesso anche allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici**, sempre all'interno delle quattro federazioni professionistiche.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi salutiamo tutti molto cordialmente.

**Dott. Monica Melani**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

13

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015